

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 gennaio – 12 febbraio 2016, n. 6035

Presidente Gentile – Relatore Rago

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13/04/2015, la Corte di Appello di Lecce, riqualificato il reato di furto aggravato ascritto a D.M., come appropriazione indebita aggravata dall'art. 61 n° 11 cod. pen., rideterminava la pena in mesi sei di reclusione ed € 210,00 di multa.

2. Contro la suddetta sentenza, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

2.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 646 COD. PEN. per non avere la Corte assolto l'imputata sotto il profilo della mancanza dell'ingiusto profitto, in quanto la medesima, appropriandosi di denaro di proprietà della società presso la quale svolgeva le mansioni di cassiera, aveva inteso solo appropriarsi di somme che la proprietaria le doveva per omessi pagamenti degli stipendi;

2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 54 COD. PEN. per non avere la Corte ritenuto la configurabilità dello stato di necessità;

2.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 61 N° 11 COD. PEN. per essere la suddetta aggravante insussistente in quanto il datore di lavoro aveva fatto installare delle telecamere;

2.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 70 COD. PROC. PEN. per avere la Corte ammesso la costituzione come parte civile del socio, nonostante fosse un soggetto giuridico diverso dalla s.n.c. dalla quale la ricorrente era stata assunta come dipendente.

Considerato in diritto

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 646 COD. PEN.: la suddetta doglianza è manifestamente infondata.

In punto di fatto, perché la Corte territoriale ha affermato che «l'omesso pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro» è solo affermata dall'imputata «in assenza di riscontri convincenti ed in presenza di elementi contrari [...]».

In punto di diritto, perché l'ordinamento giuridico non prevede (al di fuori dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: nella fattispecie non configurabile sotto il profilo dell'elemento materiale del reato) l'appropriazione, all'insaputa e contro la volontà del datore, di denaro di costui, per soddisfare una propria asserita pretesa (peraltro, nel caso di specie, anche rimasta priva di riscontri).

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 54 COD. PEN.: anche la suddetta censura è manifestamente infondata sotto un duplice profilo:

a) in punto di fatto, perché lo stato di necessità non risulta provato, secondo quanto ha affermato la Corte;

b) in punto di diritto perché «l'esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socio-economica qualora ad essa possa comunque avviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti»: Cass. 26143/2006 Rv. 234529; Cass. 28067/2015 Rv. 264560.

3. VIOLAZIONE DELL'ART. 61 N° 11 COD. PEN.: la doglianza è manifestamente infondata, perché, per la legge, ciò che rileva è l'esistenza di una particolare

fiducia che venga riposta nell'agente, circostanza questa che la Corte ha ampiamente motivato alla stregua di puntuali elementi fattuali (pag. 4). E', pertanto, del tutto irrilevante che il datore di lavoro avesse fatto installare delle telecamere.

4. VIOLAZIONE DELL'ART. 70 COD. PROC. PEN.: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata in quanto, come ha già osservato la Corte territoriale, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che in questa sede va ribadita, è nel senso che «Il potere di querela per i reati contro il patrimonio in danno di una società spetta al legale rappresentante, ma i singoli soci, che subiscono le conseguenze patrimoniali dell'illecito, sono legittimati alla costituzione di parte civile»: Cass. 45089/2009 Rv. 245694; Cass. 40578/2014 Rv. 260363.

3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegua, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

P.Q.M.

DICHIARA

inammissibile il ricorso e

CONDANNA

la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute, in questo grado, dalla parte civile Balilla Gianluca che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge.